



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE  
Previdenza e Assistenza

Roma, 03/09/2014  
Prot. 0009732  
Com.n. 71

**Oggetto: Ammortizzatori sociali. Fondo di solidarietà residuale. Istruzioni INPS.**

Com'è noto, la legge 92/2012 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'attivazione di un fondo di solidarietà residuale per assicurare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti.

Il suddetto Fondo è stato istituito presso l'Inps con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014).

A decorrere dall'1.1.2014 le aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, con una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare il contributo ordinario di finanziamento dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

**Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo**

Il Fondo di solidarietà residuale non ha personalità giuridica, è una gestione INPS; ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha l'obbligo del pareggio di bilancio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, può proporre modifiche sull'importo delle prestazioni o sulla misura dell'aliquota contributiva, da adottare con decreti direttoriali del Ministero del lavoro e del Ministero dell'Economia e Finanze.

**Ambito di applicazione**

Settore e tipologia del datore di lavoro

Il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale ma ne prevede l'istituzione per le "imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale".

Rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. In particolare, il Fondo residuale non si applica, per i settori rappresentati dalla Confederazione, alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti; alle agenzie di viaggio e turismo compresi i tour operator, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, che già usufruiscono della CIGS.

Per l'individuazione dei destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.

#### Requisito dimensionale del datore di lavoro

Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell'organico aziendale come parti di un'unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

Il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

#### **Prestazioni**

Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione,

che siano interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ad esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.

La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.

La misura dell'assegno ordinario è pari all'integrazione salariale, ridotta del 5,84%, con l'applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo). Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo.

Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cigo.

Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.

Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo.

L'INPS fa riserva di fornire successivamente le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di prestazioni.

Dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli otto anni precedenti dall'impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate.

Per determinare correttamente il tetto aziendale, si fa esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle prestazioni erogate, dell'impresa richiedente, a nulla rilevando trasferimenti parziali di rami d'azienda.

Nei casi di erogazione della prestazione è previsto che il Fondo residuale versi, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione dovuta è computata in base al valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario, che è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

La contribuzione correlata è dovuta sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore per tempo vigente. Tale aliquota va computata tenendo conto dell'aliquota aggiuntiva

nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (nel 2014 pari a 46.076 euro).

### **Contribuzione**

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

- a) un contributo ordinario dello **0,50%** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro (**0,33%**) ed un terzo a carico del lavoratore (**0,17%**);
- b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Le aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento **a decorrere dal 1° gennaio 2014**.

Ai contributi in questione si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ivi compresa la prescrizione, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

### **Adempimenti procedurali**

#### Codifica Aziende

Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del decreto dovranno essere contraddistinte dal CA "0J", che, dal 1/1/2014, assume il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)".

A tal proposito si procederà ad attribuire il codice di autorizzazione "0J" (zero J) alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale. Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione Generale. Le imprese potranno visualizzare l'avvenuta attribuzione del codice "0J" sul Cassetto previdenziale Aziende.

Poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dalle imprese che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione "0J" il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata.

Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l'attribuzione del codice di autorizzazione "2C" che assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale".

Nel caso in cui l'impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall'Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.

### Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, valorizzando – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice "M131" che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014";

in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;

in <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,5% dell'imponibile.

**Il contributo dovuto per il mese di agosto dovrà essere versato entro il 16 settembre 2014.**

Invece, il contributo ordinario dovuto per le **mensilità da gennaio a luglio 2014 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014**. L'importo del contributo, per tali mensilità, **dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell'1%** computati dal 7/06/2014 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto istitutivo del Fondo residuale) e fino alla data di versamento.

Ai fini del versamento degli interessi legali, le aziende valorizzeranno – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice "Q900" avente il significato di " Oneri accessori al tasso legale" in <SommaADebito> l'importo degli interessi legali.

Dal mese di ottobre 2014, per la compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.

Non saranno, pertanto, più previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 10/2014, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.

### Contributo addizionale.

Per il versamento del contributo addizionale l'Istituto fa riserva di fornire istruzioni sulla gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell'assegno ordinario.

### Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, in unica istanza.

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell'INPS.

Il Direttore Centrale  
Jole Vernola